

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

La ASD VIVIDANZA, quale affiliata ASC, emana il presente Codice di Condotta in conformita' ai contenuti minimi previsti dal *Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati*, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, nonche' in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

Il presente Codice di Condotta e' volto al rispetto dei principi di lealta', probita' e correttezza e contiene obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate alla tutela dei minori ed alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 1 - Principi

La ASD riconosce e promuove i diritti fondamentali dei tesserati.

Per "Diritti Fondamentali dei Tesserati" devono intendersi il diritto alla salute, il diritto al benessere psico-fisico nonche' il diritto ad essere trattati con rispetto e dignita', ad essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilita', eta', identita' di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

La ASD si impegna a promuovere e garantire un ambiente sicuro ed inclusivo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Codice di condotta si applica a tutti i tesserati e le tesserate della ASD, nonche' a chiunque partecipi con qualsiasi funzione all'attivita', ivi inclusi i volontari, i lavoratori sportivi, i tecnici, i dirigenti ed i Soci.

Art. 3 - Finalita'

La finalita' dell'ASD e' quello di divulgare il rispetto dei principi di lealta', probita', correttezza nonche' l'educazione e la formazione.

Art. 4 - Condotte rilevanti

Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione le seguenti condotte, così come riportato nel Regolamento e nelle Linee Guida ASC:

- a) "abuso psicologico": qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) "abuso fisico": qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.

Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

- c) "molestia sessuale": qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo.

Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- d) "abuso sessuale": qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

- e) "negligenza": il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- f) "incuria": la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- g) "abuso di matrice religiosa": l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

- h) "bullismo, cyberbullismo": qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato.

Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico,

segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding nominato dalla ASD;

k) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano se' o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 8 - Procedure di selezione degli Operatori Sportivi

La ASD seleziona gli operatori sportivi in base alla loro serietà, professionalità, ai titoli acquisiti e dopo un controllo delle loro assenze di carichi pendenti e di condanne

Art. 9 - Incompatibilità e conflitti di interesse

La ASD dichiara di aver nominato il responsabile per il safeguarding il quale non rientra nella carica di socio e tesserato dell'associazione sportiva dilettantistica.

Art. 10 - Nomina del Responsabile Safeguarding ASD

Ai fini della realizzazione delle finalità di prevenzione e contrasto ad ogni forma di abuso, violenza e discriminazione la ASD nomina la Sig.ra Dotti Jessica quale Responsabile delle politiche di c.d. Safeguarding della ASD.

Il Responsabile è stato scelto in quanto soggetto indipendente, terzo ed imparziale. Ad esito della nomina la ASD si impegna a darne comunicazione ai tesserati a mezzo pubblicazione sul proprio sito internet.

Art. 11 - Obblighi informativi e formativi

La ASD si impegna a formare ed informare la seguente persona per divulgare le informazioni ai soci, tesserati, tecnici e volontari.

Art. 12 - Conservazione della documentazione e privacy

La ASD conserva tutti i dati dei tesserati all'interno di un armadio dotato di chiusura a chiave presso la segreteria dell'ASD. Le chiavi dell'armadio sono in possesso al presidente, vice presidente e segretario.

Art. 13 - Tutele e sanzioni disciplinari endo-associative

La ASD si impegna a far valere il codice di condotta a tutti i tesserati e soci, nel caso venisse a meno il rispetto di codesto codice si procederà all'espulsione del socio/tesserato dalla ASD con effetto immediato.

Art. 14 - Entrata in vigore e modifiche

Il seguente codice di condotta entra in vigore dal 01/09/2024 e dura tutto il quadriennio olimpico con possibilità di modifiche, se necessarie, per rendere codesto codice di condotta attuativo.

Data 28/08/2024

Timbro e firma

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
VIVIDANZA
(Via Fiumi, 7 - 41012 Carpi (MO))
Tel./Fax 0598722985
E-mail: info@vividanza.it
C.F. 90024990369 - P.IVA 04119580365